

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
"OFFICINA DEL MOVIMENTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS"



Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in Travagliato (Bs) via Giolitti n. 32/A un'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, che assume la denominazione di "Officina del movimento associazione sportiva dilettantistica APS."

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità e durata

L'associazione è un ente non commerciale, senza scopo di lucro che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, la legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni (di seguito anche Codice del Terzo settore), opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'associazione si prefigge in particolare l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, nonché la gestione ed organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi.

L'associazione è volontaria, apartitica, aconfessionale, si ispira a principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità, elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3 Attività dell'associazione

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo settore, e segnatamente organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5 comma 1 lett. t) Codice del Terzo settore nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'art. 5 comma 1 lett. i) Codice del Terzo settore. In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'associazione si propone:

- a) la pratica del fitness in tutte le sue accezioni e discipline quale attività sportiva dilettantistica di base idonea a tutelare la salute ed il benessere dell'individuo ed a svolgere un ruolo importante di utilità sociale e sportiva;
- b) la pratica della danza in tutte le sue forme, lo studio e la promozione dell'arte della danza e dell'espressione corporea generale, lo sviluppo di qualità artistiche legate alla danza anche attraverso la costituzione di un corpo di ballo per manifestazione artistiche, con particolare riferimento a quelle giovanili;
- c) avviamento e formazione ad attività sportive di base, con speciale attenzione per i giovani di età inferiore a 18 anni, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o della Federazione od Ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata;
- d) promozione di attività culturali, artistiche e ricreative e sportive legate alla danza, alla musica ed al teatro, volte a diffondere la conoscenza e la pratica di tali discipline;
- e) la promozione e partecipazione a corsi didattici e manifestazioni di danza, attività teatrale e musicale;
- f) l'organizzazione e la partecipazione ad esami, stage, spettacoli, laboratori di teatro, danza, concerti, mostre, gare, ed in generale all'attività sportiva della Federazione e/o Ente di

promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata nonché attività ricreative correlate con lo scopo sociale.

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per l'esercizio e la gestione delle attività di interesse generale può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attività e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Codice del Terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Adesione all'Associazione

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle

deliberazioni degli organi sociali, accettando le sue regole, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'associazione si prefigge. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso entro sessanta giorni il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto all'iscrizione immediata a libro soci ed al rilascio della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 7 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali;
- h) a farsi eleggere negli organi sociali, se maggiorenni;
- i) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Il diritto di voto dell'associato nelle assemblee associative, che è personale e non delegabile, presuppone il compimento della maggiore età. Per l'associato minorenni il diritto di voto spetta a chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'associato maggiorenne può candidarsi per la nomina a componente degli organi sociali. Il diritto all'elettorato attivo e passivo degli associati presuppone inoltre l'iscrizione a libro soci, la regolarità con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'associazione sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 8 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'associazione;

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'associazione è affiliata;
- f) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'associazione.

Art. 9 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate cui l'associazione è affiliata.

L'associato può sempre recedere dall'associazione con effetto immediato.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio direttivo dell'associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea degli associati, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 10 Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 14 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di controllo.

Art. 11 L'Assemblea degli associati

E' il massimo organo dell'associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. E' composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale

precedente, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;

- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto. I soci minori sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Per la delibera di scioglimento dell'associazione è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea degli associati. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea degli associati;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- predisposizione i bilanci ed i regolamenti da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, un vice presidente;

- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione, che lo presiede. Si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 13 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea degli associati scelto tra i soci dell'associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell'attività e adotta i provvedimenti a carattere di urgenza. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente, che ne assume tutti i poteri.

Art. 14 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dalla Assemblea degli associati un Organo di controllo monocratico.

L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'Organo di controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d. attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art.15 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea degli associati nomina il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia Revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 16 Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo predispone, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il bilancio di esercizio da sottoporre entro quattro mesi dalla chiusura del precedente esercizio all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

Se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet, il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 17 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili, dai contributi di istituzioni ed enti, da contributi e rette degli associati, da erogazioni liberali, donazioni, legati ed eredità, da proventi di iniziative promozionali e campagne di sensibilizzazione, da proventi di attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, da ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Tutte le entrate della associazione sono destinate al perseguimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.18 Libri sociali

L'associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'Organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari di cui all'articolo 5 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle eventuali quote associative hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'associazione,

entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Art. 19 Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche

L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 20 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

Al fine di mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 21 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea degli associati a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 22 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea dei associati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile.

Art. 23 Scioglimento dell'associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai fini sportivi, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica.

A tal fine l'Assemblea degli associati provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.